

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, DE VITO, TAMBRONI ARMAROLI,
AGRIMI e FARABEGOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1973

Disciplina del lavoro a domicilio

ONOREVOLI SENATORI. — Tutti sappiamo che il lavoro a domicilio nel nostro Paese non investe soltanto aspetti politico-giuridici, bensì anche sociologici, perchè rappresenta un mezzo qualificante e dignitoso per consentire a lavoratori, e più spesso lavoratrici, di effettuare una proficua attività, senza abbandonare il proprio domicilio.

Sono numerosi infatti gli aspetti umani e sociali del lavoro a domicilio.

La sua esistente regolamentazione legislativa, ha trovato peraltro una radicata e piuttosto confusa realtà di fatto, che si richiama ad usi e consuetudini tanto diversi nelle varie zone del nostro Paese, e che risalgono a tempi lontani; la legge 13 marzo 1958, n. 264, per l'evoluzione stessa dell'industria italiana e dell'intera economia del Paese, ha mostrato molte carenze ed ormai una sua riforma appare non più procrastinabile.

Il numero delle lavoratrici a domicilio, in questi ultimi anni, si è moltiplicato per la contemporanea diminuzione dell'occupazione femminile nelle fabbriche ed anche per l'evoluzione di alcuni sistemi di produzione.

Preferiamo non citare indici statistici che dagli stessi esperti non sono considerati attendibili.

Il fenomeno interessa tuttavia molti giovani in cerca di una prima occupazione; non bisogna infatti considerare il lavoro a domicilio come un'attività marginale o come una seconda occupazione.

Si tratta invece di una attività che deve essere disciplinata in maniera attuale ed in piena aderenza alla reale configurazione del fenomeno, in modo da evitare confusioni con il lavoro autonomo e con l'artigianato.

Ogni categoria oramai, nel nostro sistema previdenziale ed assistenziale, viene protetta con norme e regolamentazioni che in questi ultimi anni si sono evolute e perfezionate; bisogna quindi che anche il lavoro a domicilio acquisti una sua specifica fisionomia giuridica senza rimanere esposto a carenze di tutela consentendo la realizzazione di profitti illeciti.

Intorno al mondo del lavoro a domicilio ruota peraltro una rete d'interessi che non merita assolutamente nessuna protezione.

Si tratta di fenomeni diffusi di intermediazione parassitaria che pongono il lavoratore in una indebita situazione di sudditanza economica e provocano gravi distorsivi sul mercato del lavoro.

La riforma legislativa dovrà quindi emendare la legge n. 264 del 1958, tenendo conto delle seguenti esigenze:

più chiara e netta definizione del rapporto del lavoro a domicilio;

delimitazione del campo, perchè possano risultare estranei altri rapporti di lavoro ed altre attività;

maggior precisione nel definire i rapporti che devono intercorrere tra committente e lavoratore a domicilio (subordinazione, ecc.);

praticità del sistema di retribuzione cottimistica;

tutela previdenziale non minore di quella che protegge i lavoratori interni delle aziende delle corrispondenti categorie;

eliminazione della figura dell'intermediario.

Tenute presenti tali esigenze, per la riforma della legge 13 marzo 1958, n. 264, si propone l'unito disegno di legge; per una maggiore chiarezza richiamiamo succintamente lo spirito dei singoli articoli.

Articolo 1. — Viene precisato nel primo comma che è lavoratore a domicilio chiunque con *vincolo di subordinazione* esegue nella propria abitazione o *locali annessi*, con l'aiuto *accessorio* di familiari, lavoro retribuito per conto di *uno o più imprenditori*.

I termini *in corsivo* evidenziano in maniera che ci sembra ovvia la configurazione giuridica del lavoratore a domicilio, posta in essere dalla riforma in modo da delimitarla perchè non possa essere considerato tale chi esercita, sia pure in modo modesto, una attività imprenditoriale.

Nel terzo comma viceversa si esclude in maniera netta che un lavoratore legato con un normale rapporto di lavoro dipendente e subordinato con un'azienda, possa essere considerato lavoratore a domicilio.

Nell'ultimo comma, per completare il quadro composto in modo da far risaltare la figura del lavoratore a domicilio, si escludono i lavoratori autonomi ed i piccoli imprenditori dall'applicazione della legge.

Articolo 2. — La *ratio* di tale norma tende a tutelare l'incolumità del lavoratore e dei familiari, con la proibizione che vengano usate sostanze o materiali nocivi o pericolosi dai lavoratori a domicilio, dato che tale attività, nella stragrande maggioranza dei casi, si svolge appunto nell'abitazione dei lavoratori.

Articolo 3. — Regolamenta la registrazione dei committenti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Articolo 4. — Stabilisce il diritto del lavoratore ad essere iscritto nel registro dei lavoratori a domicilio anche presso ogni sezione comunale; la ragione apparirà chiara a chiunque, solo che si ricordi che l'impiego dei lavoratori, per i quali è ammessa la richiesta nominativa, avviene tramite le sezioni comunali di collocamento.

Articolo 5. — Stabilisce che presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio ed il medesimo articolo regola la funzionalità della Commissione e ne istituisce i compiti.

Articolo 6. — Tratta il delicato argomento della retribuzione che viene prevista con tariffe di cottimo pieno, quali risulteranno dai contratti collettivi di categoria nazionali e territoriali.

In mancanza, gli Uffici del lavoro competenti per territorio, convocheranno le parti interessate perchè procedano a concordare le tariffe di cottimo nonchè tutte le altre pertinenze spettanti ai lavoratori a domicilio.

Si impone peraltro che le tariffe di cottimo dovranno assicurare un trattamento non inferiore a quanto percepisce un dipendente interno di un'azienda per la stessa mansione svolta dal lavoratore a domicilio.

In caso di mancato accordo tra le parti le tariffe di cottimo vengono stabilite da una commissione provinciale i cui membri vengono nominati dall'Ufficio regionale del lavoro; se neppure tale commissione entro sei mesi determina le tariffe di cottimo queste saranno stabilite con un decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Sembra evidente lo sforzo che è stato fatto per evitare per quanto possibile, che le tariffe di cottimo, e quindi la retribuzione, venga stabilita di autorità da organi o parti estranee ai rapporti di lavoro.

Articolo 7. — Stabilisce il principio sociale che ai lavoratori a domicilio si applicano, in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari le medesime norme vigenti per i lavoratori legati all'azienda da un normale rapporto di lavoro dipendente e subordinato.

Per l'assicurazione contro la disoccupazione viceversa, si prevede una delega al Governo, perchè entro sei mesi determini norme per regolarne condizioni e modalità con riferimento a quanto previsto per i lavoratori agricoli.

Sembra equo infatti, in materia di rischio assicurativo di disoccupazione, considerare che quanto avviene per i lavoratori a domicilio presenta molti aspetti di similitudine con l'andamento della disoccupazione tra i lavoratori agricoli (stagionalità, condizioni generali di mercato, andamento produttivistico di aziende committenti (per i lavoratori a domicilio) ed acquirenti (per gli agricoli).

I contributi assicurativi saranno calcolati con il sistema delle tabelle « convenzionali », fissate sulla base dei minimi salariali dei contratti collettivi nazionali di lavoro; sono note tutte le contestazioni che vengono da tempo mosse al sistema, ma per i lavoratori a domicilio non si vede in pratica un'altra possibilità di calcolo.

Articolo 8. — Istituisce lo speciale libretto di controllo (oltre al normale « libretto di lavoro ») per i lavoratori a domicilio.

Articolo 9. — Codifica i doveri del lavoratore a domicilio; tra questi è stato aggiunto

esplicitamente l'obbligo di osservare i termini di consegna concordati con il committente.

Non sono state previste sanzioni; la norma per altro sarà utile per la certezza del diritto, e certamente eviterà contestazioni e liti giudiziarie.

Si proibisce inoltre al lavoratore a domicilio di eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con il committente.

Articolo 10. — Istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il lavoro a domicilio per coordinare l'attività delle commissioni provinciali.

La norma esplicitamente determina che il compito essenziale di tale organo è di vigilare, accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio.

È stata aggiunta anche la previsione di indagini statistiche, ed ogni accertamento orientato al miglioramento delle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali, dei lavoratori a domicilio.

Viene stabilita la composizione della commissione centrale, che è presieduta dal Ministro.

Articolo 11. — La vigilanza sulla disciplina del lavoro a domicilio è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita tramite propri organi ispettivi e di vigilanza.

Articolo 12. — Prevede ammende per chi contravviene alle disposizioni che riguardano le norme di igiene (art. 2), l'iscrizione nei registri (art. 3), l'assunzione tramite le sezioni comunali di collocamento (art. 4, quarto comma), la retribuzione, la previdenza ed assistenza e la tenuta dei libretti di lavoro (artt. 6, 7 e 8).

Le ammende sono più onerose; bisogna considerare infatti che la materia è così complessa che non sarà possibile evitare gli abusi, che hanno appunto, fatto maturare la necessità della riforma legislativa.

Essi peraltro potranno essere contenuti con una più severa disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nella propria abitazione o locali annessi, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi ed a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime, macchine ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore o anche di terzi, sempre che siano strumento della sua attività lavorativa.

Per il lavoratore a domicilio la subordinazione consiste nel dovere di collaborare nell'impresa e di osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, per la realizzazione completa o parziale di prodotti che saranno utilizzati dall'imprenditore per la propria attività lavorativa.

Non è lavoratore a domicilio e deve essere considerato a tutti gli effetti lavoratore dipendente, legato con un normale rapporto di lavoro subordinato con l'azienda, chiunque presti la propria attività lavorativa in locali di pertinenza dell'imprenditore, a qualunque titolo il lavoratore occupi gli stessi locali.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge sia i lavoratori autonomi che i piccoli imprenditori.

Art. 2.

Il lavoro a domicilio non è consentito per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

Le aziende impegnate in programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro non possono affidare lavoro a domicilio per la durata di un

anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

I committenti lavoro a domicilio non possono valersi dell'opera di intermediari, comunque denominati. In caso di violazione di tale divieto, l'intermediario è tenuto in solido con l'imprenditore per le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro a domicilio nei confronti del lavoratore.

Art. 3.

Gli imprenditori che intendono commettere lavoro a domicilio devono iscriversi in apposito registro dei committenti istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'Ufficio, gli imprenditori sono classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio nell'ambito di più province dovrà chiedere l'iscrizione nel registro esistente presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione trasmette alle dipendenti sezioni comunali l'elenco degli imprenditori committenti lavoro a domicilio. Tale elenco deve essere esposto al pubblico.

È fatto obbligo al committente lavoro a domicilio di tenere un apposito libro matricola, sul quale sono trascritte le generalità e il domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonchè la descrizione del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione unitaria.

Il libro matricola, numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell'uso all'Ispettorato provinciale del lavoro per la vidimazione.

Art. 4.

In ogni sezione comunale è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta.

Il collocatore preposto alla sezione comunale cura l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato, e trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il lavoratore può, a sua richiesta, essere iscritto contemporaneamente anche nelle liste di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'impiego dei lavoratori a domicilio, per i quali è ammessa la richiesta nominativa, avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.

Per la formazione e l'aggiornamento periodico della graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, nonché per il rilascio del nulla osta a fronte delle richieste nominative, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione sovrintende alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, può disporre l'iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ed è composta:

a) dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro tra cui un rappresentante dell'artigianato designato dalla Commissione provin-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciale dell'artigianato e da tre rappresentanti dei lavoratori, nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione sul registro dei committenti il lavoro a domicilio è ammesso ricorso al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide in via definitiva.

In relazione al numero degli addetti al lavoro a domicilio possono essere costituite, sentite le commissioni provinciali territorialmente competenti, commissioni comunali.

La commissione comunale è presieduta dal collocatore ed è composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro, tra cui un rappresentante dell'artigianato designato dalla Commissione provinciale dell'artigianato e da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

La commissione comunale svolge, sul piano locale, i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.

Art. 6.

I lavoratori a domicilio sono retribuiti con tariffe di cottimo pieno. Tali tariffe risulteranno da contratti collettivi di categoria nazionali o territoriali. In mancanza dei contratti collettivi agli Uffici del lavoro territorialmente competenti è demandato il compito di convocare le parti interessate perchè procedano a concordare le tariffe di cottimo, nonchè la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, ed inoltre le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

La determinazione delle tariffe di cottimo dovrà essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, tenuto conto delle modalità di lavorazione e della retribuzione oraria di base fissata nei contratti collettivi di categoria e negli accordi interconfederali per la stessa mansione svolta dal dipendente interno che lavori a cottimo.

In caso di mancato accordo tra le parti, le tariffe di cottimo pieno sono stabilite per ciascuna provincia da una commissione di otto membri, di cui quattro datori di lavoro e quattro lavoratori, nominati dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro su designazione delle rispettive rappresentanze sindacali, e presieduta dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, senza diritto di voto.

Ove questa commissione non abbia emesso la sua decisione entro sei mesi dalla data del suo insediamento, le tariffe di cottimo e le relative maggiorazioni per i titoli sopra indicati saranno stabilite con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro in relazione alle modalità e condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Le tariffe di cottimo dovranno essere adeguate semestralmente in base alle variazioni dell'indennità di contingenza ed ogni qualvolta venga rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori interni.

Art. 7.

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori che sono legati all'azienda con un normale rapporto di lavoro subordinato, in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle materie di integrazione salariale.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, il Governo, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite norme regolamentari che ne prevedano condizioni e modalità, con riferimento a quanto previsto per i lavoratori agricoli.

In via transitoria e per la durata massima di due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con de-

creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, anche distintamente per settori e singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali, fissate con riferimento ai minimi stabiliti dai contratti nazionali di lavoro, ai fini del calcolo dei contributi o delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Art. 8.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e qualità dei materiali consegnati, l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo sia all'atto della consegna del lavoro affidato sia all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le fece e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro; deve inoltre

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

osservare i termini di consegna concordati con il committente.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore. Qualora il lavoro affidatogli non sia sufficiente a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge o di contratto, il lavoratore può accettare lavoro da altri imprenditori anche se svolgono attività identiche o similari, ma deve astenersi da ogni attività che possa recare pregiudizio alla loro produzione o comunque influire sulla loro concorrenza nel mercato.

Art. 10.

- Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare l'attività delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro.

La commissione promuove indagini statistiche ed ogni altro accertamento orientato al miglioramento delle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali dei lavoratori a domicilio.

Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.

La commissione centrale per il lavoro a domicilio è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante ed è composta:

- 1) dal direttore generale del collocamento della manodopera;
- 2) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;
- 3) dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale;
- 4) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;
- 5) da tre rappresentanti dei lavoratori.

I membri in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Essi durano in carica tre anni.

Art. 11.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per il tramite dei propri organi ispettivi e di vigilanza secondo le norme vigenti.

Art. 12.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, e agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro.

Restano in ogni caso salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.